

MERCATO MONETARIO E SISTEMA BANCARIO

Il mercato dei capitali

Il mercato dei capitali è il luogo reale (banche, società finanziarie, ecc.) o ideale (piattaforme informatiche o "sedi di negoziazione") di incontro della domanda e offerta di capitali. Comprende il **mercato monetario** e il **mercato finanziario**. Il primo è il luogo ideale di incontro della domanda e dell'offerta di capitali a breve termine (fino a 18 mesi), mentre nel mercato finanziario avviene l'incontro della domanda e dell'offerta di capitali a medio e lungo termine (superiori a 18 mesi). Il mercato finanziario comprende il **mercato mobiliare**, dove sono scambiati i valori mobiliari (titoli di Stato, obbligazioni, azioni, ecc.). A sua volta, il mercato mobiliare comprende il **mercato di borsa**, che include le negoziazioni di titoli e di valute estere in mercati organizzati e regolamentati. Solo banche, SIM e SGR sono autorizzate dalla legge ad operare sui mercati regolamentati. Un segmento del mercato mobiliare è il **mercato OTC** (Over the Counter) non soggetto ad alcuna regolamentazione specifica relativa all'organizzazione e al funzionamento del mercato stesso.

Il mercato monetario

Il mercato monetario è costituito dal complesso delle negoziazioni di prestiti a breve scadenza, cioè di durata non superiore a 18 mesi concluse da banche, imprese, Tesoro e altri organismi (famiglie, società finanziarie), al fine di mantenere in posizione di equilibrio la propria tesoreria. Il principale operatore del mercato monetario è la banca che raccoglie risorse finanziarie prevalentemente con l'emissione di depositi a risparmio e in conto corrente e concede prestiti a breve termine (sconto di effetti, anticipazioni su titoli, ecc.), mentre accettazioni bancarie e BOT costituiscono i titoli tipici di questo mercato. Il mercato monetario è il luogo ideale dove vengono negoziati strumenti finanziari a breve scadenza, cioè con durata inferiore a 12 mesi o a 18 mesi (secondo la classificazione della Banca d'Italia) nei casi in cui la distinzione tra breve e medio termine serva per distinguere diversi regimi fiscali. Tuttavia, il segmento più vivace di tale mercato è quello nel quale si negoziano strumenti con scadenza da pochi giorni fino a tre mesi.

Una delle finalità del mercato monetario è quella di gestire i flussi di liquidità del sistema grazie alla breve durata dei contratti ed alla presenza di un mercato secondario che permette agli investitori istituzionali e individuali di investire temporanee eccedenze di fondi e allo Stato ed alle imprese di risolvere temporanei fabbisogni di cassa attraverso prestiti a breve.

Le operazioni di mercato monetario si distinguono in operazioni di:

- **Investimento.** Una delle funzioni più importanti del mercato monetario è quella di permettere una gestione ottimale della liquidità. Infatti, su di esso le famiglie, le imprese e gli investitori istituzionali (banche, compagnie di assicurazione, SIM, enti di previdenza e fondi comuni) possono impiegare le proprie eccedenze di liquidità ed ottenere in cambio un ritorno economico.
- **Finanziamento.** Il mercato monetario consente alle istituzioni e alle imprese di far fronte, ad un certo costo, ad eventuali carenze temporanee di moneta. La P.A. può reperire le risorse finanziarie con cui coprire il fabbisogno di cassa del Tesoro con titoli a breve termine: i BOT. Tali strumenti presentano una vita di 3, 6 o 12 mesi. Alla scadenza l'investitore riceve una somma di denaro pari al valore nominale complessivo dei titoli posseduti. L'incasso a scadenza è noto al momento dell'acquisto dei titoli, che sono emessi sotto la pari. Per far fronte a temporanei squilibri dei propri flussi finanziari, le banche ricorrono ad operazioni di provvista a brevissimo termine e all'emissione di *certificati di deposito* e le imprese ad *accettazioni bancarie* e a *cambiali finanziarie*.
- **Intermediazione.** È l'attività prestata sul mercato monetario da parte delle società di intermediazione mobiliare, delle banche e dei broker al servizio di altri operatori.
- **Controllo della liquidità.** La Banca d'Italia effettua operazioni di mercato monetario in contropartita con il sistema bancario svolte con procedura d'asta gestita dalla stessa Banca d'Italia per conto del MEF e/o con negoziazioni bilaterali gestite direttamente dal MEF o dalla Banca d'Italia per conto del MEF. Con tali operazioni la Banca d'Italia mira a regolare la liquidità del sistema.

Il sistema bancario in generale

Nell'ambito del mercato monetario, un ruolo di rilievo è svolto dal sistema bancario. Il complesso delle banche che operano in un dato Paese in un dato momento storico e l'insieme delle disposizioni normative che ne regolano l'attività costituiscono il **sistema bancario** del Paese. Esso comprende:

a) Gli **istituti di emissione**, che emettono carta moneta a corso legale ed esercitano la vigilanza sulle altre banche. In genere, sono istituti di credito di diritto pubblico indipendenti dal potere esecutivo.

Il tema dell'emissione di carta moneta è stato oggetto di un acceso dibattito sviluppatosi in Inghilterra tra il 1810 e il 1844 tra i sostenitori della scuola bancaria (o *banking principle*), che si richiamavano al pensiero di A. Smith, e quelli della scuola metallica (o *currency principle*) seguaci di D. Ricardo. I primi sostenevano che l'emissione di carta moneta doveva essere libera, mentre gli aderenti alla scuola metallica sostenevano la necessità di una disciplina delle emissioni per evitare il rischio dell'inflazione e la scomparsa della moneta metallica. La disputa venne risolta dalla legge Peel del 1844, che introdusse per la prima volta una regolazione delle emissioni di carta moneta.

L'introduzione di una disciplina delle emissioni di carta moneta fece sorgere il problema dell'unicità o della pluralità delle banche d'emissione. In Inghilterra, fu la legge Peel a prevedere un solo istituto di emissione individuato nella Banca di Inghilterra, mentre in Italia il principio della pluralità trovò applicazione dal 1861 al 1893 e, in forma attenuata fino al 1926, quando la Banca d'Italia divenne l'unico istituto d'emissione dello Stato italiano. Attualmente, tra i paesi più sviluppati, solo gli Stati Uniti conservano una pluralità di istituti di emissione (*Federal Reserve Banks*). È costituito da un'agenzia governativa centrale, il Board of Governors of the Federal Reserve System - con sede a Washington e composto da 7 governatori nominati dal Presidente degli Stati Uniti - e da dodici Federal Reserve Bank regionali.

b) **Le banche commerciali**, che raccolgono depositi, effettuano prestiti a breve e a medio-lungo termine e forniscono servizi vari alla clientela.

Le banche commerciali compiono operazioni passive o di raccolta fondi (depositi a risparmio liberi e vincolati e depositi in c/c, anticipazioni passive, riporti passivi, ecc.), operazioni attive o di impiego fondi (sconto di cambiali e titoli assimilati, anticipazioni su titoli e su merci, aperture di credito mediante scoperto di c/c garantite e allo scoperto, riporti attivi, ecc.) e operazioni accessorie (locazione cassette di sicurezza, emissione assegni circolari, ecc.).

Nell'ambito delle banche commerciali, nell'Ottocento, sono emerse due categorie di banche:

1) Le **banche miste o di tipo tedesco**, che operavano sia nel credito commerciale a breve termine che in quello mobiliare (o industriale) e fondiario a medio e lungo termine.

2) Le **banche specializzate o di tipo inglese**, che operavano solo nel credito commerciale a breve termine, mentre il credito mobiliare (o industriale) e fondiario a medio e lungo termine era esercitato da istituti specializzati.

Il Sistema bancario italiano

Al vertice del sistema bancario italiano, che è la risultante di un processo normativo ed organizzativo iniziato nella prima metà degli anni Novanta dell'Ottocento con la legge n. 449/1893 istitutiva della Banca d'Italia, proseguito con la legge bancaria del 1926 (R.D.L. 812/1926) e con la legge bancaria del 1936 (R.D.L. 375/1936) fino al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 385/ 1993), figurano:

1) Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (MEF), che emette decreti e provvedimenti in materia di credito;

2) Il **Comitato interministeriale per il credito e il risparmio**, che ha funzioni di vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio;

3) La **Banca d'Italia**, che è la banca centrale del Paese e che fa parte del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) coordinato dalla Banca Centrale Europea (BCE).

Attualmente la Banca d'Italia svolge le seguenti funzioni:

- emette banconote (in euro);

- partecipa, tramite il Governatore, al Consiglio Direttivo della Bce concorrendo a determinare le decisioni di politica monetaria e le attua nel territorio italiano;

- vigila sulle banche e sugli intermediari finanziari non bancari, secondo quanto stabilito nel Testo Unico Bancario e nel Testo Unico della Finanza;

- promuove e tutela la concorrenza nel settore del credito insieme all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
- esercita l'azione di contrasto al riciclaggio e all'usura;
- supervisiona i mercati, in particolar modo i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e gli scambi di fondi interbancari, le istituzioni che curano la compensazione e il regolamento delle transazioni, la gestione accentrata di titoli, le garanzie dei contratti e la liquidazione;
- sorveglia il sistema dei pagamenti e gestisce direttamente alcuni servizi, tra cui i servizi di regolamento e la Centrale dei Rischi.

Il Testo Unico del 1993 prevede che:

- 1) Ogni banca possa effettuare sia operazioni a breve termine che operazioni a medio e lungo termine, con conseguente abrogazione della precedente distinzione tra aziende di credito ordinario e istituti di credito speciale e, quindi del principio della specializzazione del credito;
- 2) Per la costituzione di una banca è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia;
- 3) Le banche, regolarmente costituite in uno Stato dell'Unione Europea, possano aprire filiali in qualsiasi Stato membro. Questo principio, detto del *mutuo riconoscimento*, mira alla creazione di un mercato unico europeo favorendo la concorrenza;
- 4) La forma giuridica prevista per le banche può essere solo quella della società per azioni o della società cooperativa a responsabilità limitata (banche popolari e di credito cooperativo).

Il TUBC ha previsto la possibilità di scegliere tra tre diversi modelli di banca:

- a) La **banca universale** effettua operazioni di raccolta e di impiego senza limiti di durata e in qualsiasi forma tecnica e svolge anche funzioni diverse dall'intermediazione finanziaria (bancassicurazione);
- b) Il **gruppo bancario polifunzionale** costituito da banche o da intermediari finanziari, ognuno dei quali è autonomo sotto il profilo giuridico, ma facenti tutti capo ad una stessa società capogruppo;
- c) La **banca specializzata**, che si occupa solamente di un determinato tipo di operazioni (tutela patrimoniale dei propri clienti, pianificazione finanziaria, credito al consumo, gestione e smobilizzo pro-soluto di crediti commerciali, ecc.) come Fideuram, Mediolanum, ecc.

Oggi a banche e gruppi bancari fanno capo società di gestione del risparmio (Azimut holding, Pramerica, ecc.), di intermediazione immobiliare (Banca Akros, Equita, ecc.), di leasing (Banca IFIS, Sella Leasing, ecc.), di factoring (Unicredit Factoring, Banca Farmafactoring, ecc.), di credito al consumo (Agos Ducato, Findomestic Banca, ecc.), ecc.

Il d. l. 18/2016, convertito con legge 49/2016, ha riformato il credito cooperativo trasformando le Casse Rurali e Artigiane in Banche di Credito Cooperativo (BCC) e ha introdotto l'istituto del "gruppo bancario cooperativo". Ne sono stati costituiti due facenti capo rispettivamente ad Iccrea Banca (Roma), cui aderiscono oltre 130 BCC, e a Cassa Centrale Banca (Trento), cui aderiscono 77 BCC, tra cui le casse Raiffeisen dell'Alto Adige, che hanno optato per la costituzione di un IPS (*Institutional Protection Scheme*) in alternativa a un proprio gruppo bancario cooperativo.

Per effetto anche dei provvedimenti legislativi sopra ricordati, che hanno favorito il processo di concentrazione e di fusione degli istituti di credito, il sistema bancario italiano ha registrato un progressivo e drastico ridimensionamento, passando dai 4.657 istituti del 1926 ai 2.070 del 1936 (-55,55 %), ai 1.287 del 1963 (-37,83), ai 1.080 del 1990 (-16,08) e ai 420 del 2024 (-61,11%).

Tabella 1

STRUTTURA DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO PER TIPOLOGIA DI BANCHE AL 31.12.2024 (Dati assoluti e percentuali)

Tipologia	Numero	Percentuale
Banche Spa	110	26,19
Banche popolari cooperative	16	3,80
Banche di credito cooperativo	218	51,90
Filiali di banche estere	76	18,10
Totale	420	100,00

Fonte: Banca d'Italia.